ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 89/647/CEE RELATIVA AL COEFFICIENTE DI SOLVIBILITA' DEGLI ENTI CREDITIZI

Art. 8

IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Le istruzioni applicative del presente decreto sono emanate dalla Banca d'Italia entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Entro il medesimo termine tali istruzioni vengono comunicate, unitamente ad una relazione illustrativa, al Ministero del tesoro, ai fini della prescritta informativa da rendere alla Commissione delle Comunita' europee. Al Ministero del tesoro vengono successivamente comunicate le deroghe introdotte ai sensi dell'art. 6. Le istruzioni di vigilanza emanate ai sensi del presente decreto sono pubblicate nel bollettino di vigilanza di cui all'art. 105 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni.

Versione in vigore dal 5 ottobre 1991, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva n. 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi
Estremi	Decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-301-1991/art-8-il-d-lgs-1-settembre-1993-n-385-ha-confermato-l-abrogazione-del/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it